

zione, ossia Affittanza a tutte spese, e danni del deficiente Abboccatore, contro cui si procederà per il Regio pagamento con esecuzioni ad arbitrio, previa una sola intimazione.

VIII. L'Abboccatore, o in Persona, o mediante suo Sostituto, da esser riconosciuto in prima dal Dipartimento predetto, riscuoterà l'Esazione abboccata nelle misure statuite colla Terminazione dell'ex-Collegio alla Milizia da Mar 12. Gennaro 1786., cioè, Lire tre al Mese anticipate da ogni Capo di Bastion aperto; Lire due da cadaun sotto Capo esercente di Bastion, e Posti Subalterni; Soldi trenta da ogni Uomo Servente in essi Bastioni, e Posti; e Soldi dieci da ogni Garzone, o Piccolo; come pure Lire tre da cadaun Direttore di Burchio, e Patron di Peata. La numerica di detti Contribuenti sarà d'Anno in Anno formata dall'Abboccatore entro il Mese di Dicembre di cadaun Anno durante la sua Condotta, e nel termine di Giorni otto, spirato il Mese suddetto, dovrà esser presentata al Dipartimento suddetto per essere confrontata, e riconosciuta a regola, e cauzione del Regio Erario.

IX. A maggior facilità dell'Esazione medesima, e minor incomodo de' Contribuenti, ogni Capo di Bastion sarà obbligato, e tenuto all'intero anticipato pagamento all'Ab-